

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002411/2026

alla Commissione

Articolo 144 del regolamento

Danilo Della Valle (The Left), Carolina Morace (The Left), Gaetano Pedulla' (The Left), Dario Tamburrano (The Left)

Oggetto: Revisione dei criteri di determinazione dell'origine non preferenziale per i prodotti agricoli e alimentari

L'attuale disciplina sull'origine doganale, definita dall'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), consente l'attribuzione dell'origine a prodotti la cui materia prima è interamente estera, purché abbiano subito l'ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata nel territorio nazionale.

Tale meccanismo genera un manifesto disallineamento con le finalità del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, compromettendo la trasparenza sull'effettiva provenienza degli ingredienti.

Questa normativa penalizza le filiere agroalimentari d'eccellenza, come i 610 Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) e le certificazioni DOP/IGP della Regione Campania, alimentando fenomeni di "Italian Sounding" e distorsioni della concorrenza.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Intende proporre una revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di escludere i prodotti agricoli e alimentari dal criterio dell'ultima trasformazione sostanziale?
2. Quali iniziative intende adottare per armonizzare l'origine doganale con il "luogo di provenienza" definito dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011?
3. Quali misure intende attivare per proteggere le produzioni territoriali certificate dagli effetti distorsivi derivanti dall'attuale quadro normativo doganale?

Presentazione: 11.6.2026